

REGOLAMENTO (UE) N. 1040/2012 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 754/2009 per quanto riguarda l'esclusione di alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008 e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione dello stock di aringa nel Mare d'Irlanda si è basata nel 2011 su una valutazione delle sole tendenze osservate nell'evoluzione di tale stock ed è stato adottato un totale ammissibile di catture (TAC) precauzionale ridotto. La successiva analisi comparativa di tale stock nel 2012 ha migliorato la metodologia di valutazione ed è ora possibile fornire previsioni di cattura basate su un approccio del rendimento massimo sostenibile (MSY). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è stato invitato a pronunciarsi su un incremento retroattivo delle possibilità di pesca per tale stock e a spiegare l'impatto di tale incremento sul parere scientifico per il 2013. Alla luce dell'analisi dello CSTEP, un incremento nelle possibilità di pesca fissate per il 2012 può essere adottato, a condizione che sia effettuata la necessaria revisione del TAC per il 2013 così da mantenere la mortalità per pesca conforme al rendimento massimo sostenibile (MSY). È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽¹⁾.
- (2) La Francia ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco per tre attività di pesca praticate da tre gruppi di navi: un gruppo di navi dedite alla pesca del merluzzo carbonaro con reti a strascico nel Mare del Nord, un gruppo di navi dedite alla pesca del merluzzo carbonaro e di specie di acque profonde con reti a strascico nelle acque a ovest della Scozia, e un gruppo di navi dedite alla pesca del nasello con palangari nelle acque a ovest della Scozia. Sulla scorta di tali informazioni, come valutate dallo CSTEP, è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dai tre suddetti gruppi di navi non superava l'1,5 % delle catture totali per ciascun gruppo di navi in ciascuna delle tre zone. Inoltre, tenuto conto delle vigenti misure intese a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca praticate da tali gruppi di navi e considerando che

l'inclusione di questi gruppi rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al loro impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i tre gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo previsto nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock ⁽²⁾. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 ⁽³⁾, il regolamento (UE) n. 43/2012 e il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽⁴⁾.

- (3) Nell'ottobre 2012 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di busbana norvegese nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nel Kattegat. Stando al parere del CIEM, le catture non dovrebbero superare 101 000 tonnellate nel 2012. Per quanto riguarda i contingenti, il 75 % del TAC di busbana norvegese in questa zona corrisponde al contingente dell'Unione, di cui 5 000 tonnellate dovrebbero essere assegnate alla Norvegia. Il resto del contingente dell'Unione dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri.
- (4) I limiti di cattura previsti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2012, a eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2012. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicati i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento per quanto riguarda le possibilità di pesca in questione che non sono ancora state esaurite. Dato che alcuni limiti di cattura incidono sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009, il regolamento (UE) n. 43/2012 e il regolamento (UE) n. 44/2012,

⁽¹⁾ GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009, sono aggiunte le lettere seguenti:

- «j) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un'attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell'8 giugno 2012, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (categoria di attrezzi TR1) nel Mare del Nord (zona CIEM IV);

- k) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un'attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell'8 giugno 2012, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro e di specie di acque profonde con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (categoria di attrezzi TR1) nelle acque a ovest della Scozia (zona CIEM VI);

- l) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti a un'attività di pesca indicata nella domanda della Francia dell'8 giugno 2012, dedite alla pesca del nasello con palangari (categoria di attrezzi LL) nelle acque a ovest della Scozia (zona CIEM VI).»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2012

Gli allegati I e IIA del regolamento (UE) n. 43/2012 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012

Gli allegati IA e IIA del regolamento (UE) n. 44/2012 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato I e il punto 1 dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L'articolo 1, il punto 2 dell'allegato I e il punto 2 dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2012.

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

ALLEGATO I

- 1) Nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 43/2012, la voce relativa all'aringa nella zona VIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIa ⁽¹⁾ (HER/07 A/MM)
Irlanda	1 374
Regno Unito	3 906
Unione	5 280
TAC	5 280
	TAC analitico

⁽¹⁾ Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.»;

- 2) nell'allegato IIA, appendice 1, del regolamento (UE) n. 43/2012, tabella d), la colonna relativa alla Francia (FR) è sostituita dalla seguente:

«FR
1 057 828
34 926
0
0
0
302 917
0
184 354».

ALLEGATO II

- 1) Nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012 la voce relativa alla busbana norvegese e catture accessorie connesse nella zona IIIa; acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	70 684 ⁽¹⁾
Germania	14 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Paesi Bassi	52 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Unione	75 750 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Almeno il 95 % degli sbarchi imputati a questo contingente deve essere costituito da busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e di merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente.

⁽²⁾ Contingente da prelevare solo nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

⁽³⁾ Di cui 5 000 tonnellate assegnate alla Norvegia.»

- 2) nell'allegato IIA, appendice 1, del regolamento (UE) n. 44/2012, la colonna relativa alla Francia (FR) è sostituita dalla seguente:

«FR
533 451
6 496 811
101 316
0
1 202 818
342 579
4 338 315
125 141»